

**Ordinanza
concernente il catasto della produzione agricola
e la delimitazione di zone
(Ordinanza sulle zone agricole)**

Modifica del 26 novembre 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 6

⁶ Le aziende senza superficie agricola utile sono assegnate alla zona in cui si trova il centro aziendale.

Art. 7

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 912.1

